

Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS)

del 5 dicembre 2006

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ¹⁾,

visti gli art. 26 e 31 della Costituzione cantonale ²⁾;
visto il messaggio del Governo del 22 agosto 2006 ³⁾,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ Sono soggetti alla presente legge:

- a) il Cantone, i distretti, i circoli e i comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici);
- b) gli organi di questi enti pubblici;
- c) le persone al servizio di questi enti pubblici nell'esercizio delle attività di servizio.

Campo
d'applicazione

² Sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile del Codice delle obbligazioni per attività professionali, nonché le disposizioni speciali in materia di responsabilità civile di altre leggi.

³ Per quanto la presente legge non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni della sezione del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 e segg.)⁴⁾.

Art. 2

¹ Sono considerati organi (art. 1 cpv. 1 lett. b) le autorità di questi enti pubblici e i tribunali. Concetti

² Sono considerate persone al servizio di questi enti pubblici (art. 1 cpv. 1 lett. c):

- a) tutte le persone che si trovano in un rapporto di lavoro con essi;
- b) le persone alle quali questi hanno delegato l'adempimento di compiti.

¹⁾ PGC 2006/2007, 665

²⁾ CSC 110.100

³⁾ Pagina 1347

⁴⁾ RS 220

II. Responsabilità dell'ente pubblico**Art. 3**

Danni illeciti

Gli enti pubblici rispondono per danni causati illecitamente a terzi da parte dei loro organi e delle persone al loro servizio nell'esercizio delle attività di servizio.

Art. 4

Danni leciti

¹ Gli enti pubblici rispondono per danni causati lecitamente, se a singole o poche persone viene causato un danno eccessivamente grave e non si può pretendere che il danneggiato si assuma il danno.

² La responsabilità degli enti pubblici per atti leciti viene meno segnatamente se:

- a) gli enti pubblici hanno agito a fini professionali;
- b) il danneggiato ha provocato il danno con il proprio agire.

³ Laddove esistono regolamentazioni di leggi speciali, queste hanno la precedenza.

Art. 5

Riparazione morale

Gli enti pubblici sono tenuti ad assumersi anche prestazioni a titolo di riparazione morale, se sono soddisfatti i relativi presupposti (art. 49 CO) ¹⁾.

Art. 6

Competenza e procedura

¹ Il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione i diritti risultanti dalla presente legge.

² Le parti sono tenute ad esporre al Tribunale la fattispecie della vertenza. Il Tribunale pone alla base della sua procedura soltanto dati di fatto fatti valere tempestivamente.

Art. 7

Riduzione ed esclusione del diritto

¹ Quando il danneggiato ha tralasciato di avvalersi dei rimedi giuridici o di altri ausili giuridici che avrebbero potuto evitare, ridurre o riparare il danno, il Tribunale decide secondo il suo libero apprezzamento se si debba proteggere l'azione e in quale misura.

² Se una disposizione, una decisione o una sentenza vengono modificate nella procedura d'impugnazione o nella procedura di vigilanza, l'ente pubblico risponde soltanto in caso d'intenzionalità o di negligenza grave dell'istanza inferiore.

³ Per danni sorti in seguito ad un'informazione sbagliata gli enti pubblici rispondono soltanto in caso d'intenzionalità e di negligenza grave.

¹⁾ RS 220

⁴ Lo Stato non risponde per danni sorti dalla procedura legislativa.

Art. 8

¹ Il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro un anno dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, in ogni caso una volta trascorsi dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno. Prescrizione

² Se l'azione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Art. 9

Qualora diversi enti pubblici abbiano causato in comune e illecitamente un danno ad un terzo, essi rispondono solidalmente. Diversi enti pubblici

III. Responsabilità degli organi e delle persone al loro servizio

Art. 10

È escluso il diritto d'azione diretta del terzo danneggiato contro gli organi e le persone colpevoli. Esclusione del diritto d'azione diretta

Art. 11

Gli organi e le persone al servizio degli enti pubblici rispondono nei confronti di questi ultimi per il danno causato illecitamente, violando intenzionalmente o per negligenza grave il loro obbligo di servizio nell'esercizio delle attività di servizio. Danno causato all'ente pubblico

Art. 12

¹ Per un danno causato in comune gli organi degli enti pubblici e le persone al loro servizio rispondono in comune. Danno causato in comune

² Le pretese vengono fatte valere in base alla colpa.

Art. 13

La pretesa di risarcimento può essere ridotta o vi si può rinunciare completamente, se con il risarcimento dell'intero danno il responsabile verrebbe a trovarsi in una situazione di bisogno. Riduzione della pretesa di risarcimento, rinuncia

Art. 14

¹ Il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione le pretese risultanti dalla presente legge nei confronti degli organi di enti pubblici e di persone al loro servizio. Competenza e procedura

² È ammessa l'azione adesiva ai sensi dell'art. 129 e segg. LGP ¹⁾.

Art. 15

Prescrizione

Il diritto di regresso si prescrive entro un anno dall'accertamento della responsabilità mediante sentenza giudiziaria o transazione giudiziale, in ogni caso una volta trascorsi cinque anni dall'accertamento o dal riconoscimento della responsabilità.

IV. Disposizioni finali

Art. 16

Abrogazione di atti normativi

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico del 29 ottobre 1944 ²⁾.

Art. 17

Modifica del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 (LICC, CSC 210.100)

Art. 163 n. 1

Abrogato

2. Legge sul notariato del 18 ottobre 2004 (CSC 210.300)

Art. 43 cpv. da 1 a 3

¹ Per danni causati illecitamente nell'ambito di un'attività notarile risponde:

1. il Cantone per notai con patente e per gli ufficiali del registro fondiario;
2. il circolo per i notai di circolo;
3. il comune per i segretari comunali.

² Per il resto, la responsabilità di diritto patrimoniale si conforma alle disposizioni della legge cantonale sulla responsabilità dello Stato.

¹⁾ CSC 350.000

²⁾ aRB 57 e AGS 1994, 3001

³ Il Cantone e i circoli si assicurano contro pretese di risarcimento danni sollevate nei loro confronti a causa dell'attività dei notai. Viene coassicurata la responsabilità personale di questi ultimi.

3. Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA, CSC 370.100)

Art. 63 cpv. 1 lett. c

- c) pretese di indennizzo risultanti dalla legge sulla responsabilità dello Stato;

Le lett. c - f diventano lett. d - g

4. Legge sugli istituti di formazione in ambito sanitario e sociale del 22 settembre 2002 (LISS; CSC 432.000)

Art. 17

Abrogato

Art. 18

Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge fa stato la procedura secondo il diritto previgente. Diritto transitorio

Art. 19

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo ¹⁾.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore ²⁾.

Referendum ed
entrata in vigore

¹⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 mar. 2007

²⁾ Posta in vigore il 1° mag. 2007 con DG del 16 apr. 2007